



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 DEL 02/11/2020



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

**ex art. 48, comma 3, L.R. N. 26/2003 e s.m.i., modificata dalla L.R.21/2010 -
abrogata dall'art.2 della L.R. 25 gennaio 2018, n.5, ma i cui effetti sono fatti
salvi così come disposto dal successivo art.4**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità del Regolamento e definizioni
- Art. 3 - Scopi della Conferenza dei Comuni
- Art. 4 - Individuazione degli enti locali della Conferenza dei Comuni
- Art. 5 - Composizione della Conferenza dei Comuni
- Art. 6 - Sede della Conferenza dei Comuni
- Art. 7 - Compiti e Funzioni della Conferenza dei Comuni
- Art. 8 - Individuazione e adempimenti dell'Ente locale responsabile del coordinamento
- Art. 9 - Attribuzione e funzioni dell'Ente locale responsabile del coordinamento
- Art. 10 - Rappresentanza nella conferenza
- Art. 11 - Partecipazione alle sedute
- Art. 12 - Convocazione della Conferenza dei Comuni
- Art. 13 - Funzionamento della Conferenza dei Comuni
- Art. 14 - Compiti del Presidente
- Art. 15 - Ordine di Servizio
- Art. 16 - Apertura delle sedute e numero legale
- Art. 17 - Svolgimento delle sedute
- Art. 18 - Adunanze aperte
- Art. 19 - Rinvio e ritiro degli argomenti all'ordine del giorno
- Art. 20 - Votazioni
- Art. 21 - Verbale della seduta
- Art. 22 - Trasmissione atti della Conferenza agli Enti
- Art. 23 - Norma finale di rinvio

TITOLO I

Art.1 .-. (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della conferenza dei Comuni (di seguito, per brevità, la “Conferenza”), organo previsto dall’art. 48 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i, cui partecipano tutti i 138 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e dunque i seguenti Enti Locali:

Agra
Albizzate
Angera
Arcisate
Arsago Seprio
Azzate
Azzio
Barasso
Bardello
Bedero Valcuvia
Besano
Besnate
Besozzo
Biandronno
Bisuschio
Bodio Lomnago
Brescia
Bregano
Brenta
Brezzo di Bedero
Brinzio
Brissago Valtravaglia
Brunello
Brusimpiano
Buguggiate
Busto Arsizio
Cadegliano Viconago
Cadrezzate con Osmate
Cairate
Cantello
Caravate
Cardano al Campo
Carnago
Caronno Pertusella
Caronno Varesino
Casale Litta
Casalzuigno
Casciago

Casorate Sempione
Cassano Magnago
Cassano Valcuvia
Castellanza
Castello Cabiaglio
Castelseprio
Castelveccana
Castiglione Olona
Castronno
Cavaria Con Premezzo
Cazzago Brabbia
Cislago
Cittiglio
Clivio
Cocquio Trevisago
Comabbio
Comerio
Cremenaga
Crosio Della Valle
Cuasso al Monte
Cugliate Fabiasco
Cunardo
Curiglia Monteviasco
Cuveglio
Cuvio
Daverio
Dumenza
Duno
Fagnano Olona
Ferno
Ferrera di Varese
Gallarate
Galliate Lombardo
Gavirate
Gazzada Schianno
Gemonio
Gerenzano
Germignaga
Golasecca
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gornate Olona
Grantola
Inarzo
Induno Olona
Ispra
Jerago Con Orago
Lavena Ponte Tresa

Laveno Mombello
Leggiuno
Lonate Ceppino
Lonate Pozzolo
Lozza
Luino
Luvinato
Maccagno con Pino e Veddasca
Malgesso
Malnate
Marchirolo
Marnate
Marzio
Masciago Primo
Mercallo
Mesenzana
Montegrino Valtravaglia
Monvalle
Morazzone
Mornago
Oggiona Santo Stefano
Olgiate Olona
Origgio
Orino
Porto Ceresio
Porto Valtravaglia
Rancio Valcuvia
Ranco
Saltrio
Samarate
Sangiano
Saronno
Sesto Calende
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Somma Lombardo
Sumirago
Taino
Ternate
Tradate
Travedona Monate
Tronzano Lago Maggiore
Uboldo
Valganna
Varano Borghi
Varese
Vedano Olona
Venegono Inferiore

Venegono Superiore
Vergiate
Viggiù
Vizzola Ticino

FINALITA' DEL REGOLAMENTO E ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA

Art. 2 - (Finalità del Regolamento e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.26 del 12/12/2003 e s.m.i..

Art. 3 - (Scopi della Conferenza dei Comuni)

1. La Conferenza dei Comuni è organo che esprime pareri obbligatori e vincolanti sugli atti indicati nella L.R. 26/03 (art.48) e s.m.i.. I pareri di cui sopra sono resi entro 30 giorni.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA

Art. 4 - (Individuazione degli Enti locali della Conferenza dei Comuni)

1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni i Comuni ricadenti nell' Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Varese.

Art. 5 - (Composizione della Conferenza dei Comuni)

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Comuni dell'ATO, individuati nella persona del sindaco pro-tempore, ai quali è riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e di voto. Il Sindaco può delegare la propria rappresentanza ad un assessore o consigliere del comune stesso o di altro Comune, il singolo delegato può avere fino ad un massimo di cinque deleghe.
2. La delega, anche in modo permanente, deve essere conferita con atto scritto.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i rappresentanti di cui al comma 1 decadono dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.
4. La rappresentanza in Conferenza è compatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

5. Nel caso di Unioni di Comuni alle quali i Comuni partecipanti abbiano trasferito formalmente le funzioni attinenti il Servizio Idrico Integrato, il Presidente dell'Unione, o un amministratore delegato, può rappresentare i Comuni stessi in sede di Conferenza, con diritto di voto pari alla somma delle quote di rappresentanza dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 6 - (Sede della Conferenza dei Comuni)

1. La Conferenza ha sede presso la Provincia di Varese, ente responsabile dell'Ufficio d'Ambito dell'ATO.
2. La Conferenza si riunisce ordinariamente presso la Provincia di Varese. E' comunque possibile riunire la Conferenza stessa anche in altre sedi facenti parte dei Comuni dell'ATO.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI COMUNI

Art. 7 - (Compiti e funzioni)

1. La Conferenza svolge le funzioni indicate dall'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. ed in particolare:
 - a. Esprime parere obbligatorio e vincolante per i provvedimenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 art. 48 L.R. 26/03 e s.m.i. secondo la maggioranza ivi prevista.
2. Le decisioni della Conferenza dei Comuni sono formalizzate con proprio atto e trasmesse all'ente responsabile (Provincia).
3. Il parere, di cui all' art.1 lett. a) e` reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo le modalità definite nel successivo art. 16. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente di governo dell'Ambito procede comunque ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Conferenza dei Comuni indica in rappresentanza dei Comuni tre Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, da nominarsi a cura dell'Ente Responsabile dell'ATO, nel rispetto delle quote di rappresentatività disciplinate dall'art. 48 – comma 1bis – della L.R. 26/2003 e s.m.i.
5. L'individuazione dei membri del CdA di competenza avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) in primo luogo su presentazione, entro 5 giorni dallo svolgimento della Conferenza, di una lista unica contenente i nominativi dei rappresentanti dei Comuni aventi le caratteristiche, indicate dall'art. 48 comma 1 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
 - b) in secondo luogo su presentazione, entro 5 giorni dallo svolgimento della Conferenza, di singole candidature contenenti i nominativi dei rappresentanti dei Comuni aventi le caratteristiche, indicate dall'art. 48 comma 1 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
 - c) in terzo luogo su presentazione, ossia nel caso non vengano presentate candidature, tramite voto libero con cui ogni ente presente indica i nominativi dei tre rappresentanti dei Comuni aventi le caratteristiche, indicate dall'art. 48 comma 1 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i.; fatta salva la successiva verifica entro il termine di 08 giorni, da parte dell'Ufficio d'Ambito, nel rispetto di quanto disciplinato in materia di individuazione delle cause di inconferibilità e di incompatibilità con riferimento alla carica di amministratore dell'Ufficio d'ambito. La disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità è contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m. i., unitamente ai pareri Anac;
6. Nel caso di presentazione di più liste aventi le caratteristiche previste dalla norma si procederà ad un'unica votazione in cui ogni rappresentante voterà esclusivamente per la lista preferita. La proposta è approvata con la maggioranza dei voti dei presenti e votanti (maggioranza relativa), salvo diverse previsioni di legge.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Art. 8 - (Individuazione e adempimenti dell'Ente locale responsabile del coordinamento)

1. La Conferenza dei Comuni nomina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente della Conferenza ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente della Conferenza rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il mandato di rappresentanza nella Conferenza e la carica di Presidente e di Vice Presidente terminano di diritto quando il Sindaco cessa dalla carica e quando sia revocata l'eventuale delega. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco si intendono automaticamente cessate anche le eventuali deleghe dal medesimo conferite.
4. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese.

Art. 9 - (Attribuzione e funzioni dell'Ente locale responsabile del coordinamento)

1. La Provincia provvede a nominare il CdA dell'Ufficio d'Ambito su indicazione dei componenti, tre su cinque, designati dalla Conferenza dei Sindaci (art. 48 comma 1bis L.R. 26/2003 e s.m.i.).

TITOLO V

RAPPRESENTANZA NELLA CONFERENZA, PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

Art. 10 - (Rappresentanza nella Conferenza)

1. La rappresentanza di ciascun Ente locale nella Conferenza dei Comuni da parte del Sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del Comune che rappresenta, risultante dai dati dell'ultima rilevazione ufficiale Istat.
2. La conferenza si intende validamente costituita se il numero dei Comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 11 - (Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute della Conferenza partecipano di diritto i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO.
2. Le sedute sono dirette dal Presidente della Conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
3. Alle sedute della Conferenza assiste, con funzione di Segretario, il Direttore dell'Ufficio d'Ambito, eventualmente coadiuvato da personale della propria struttura.
4. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei alla Conferenza possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni.
5. Possono altresì essere invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti di altri Enti o Soggetti pubblici.

Art. 12 - (Convocazione della Conferenza)

1. Il Presidente convoca la Conferenza che si riunisce in via ordinaria, o d'urgenza; la convocazione in via ordinaria può essere in prima o seconda convocazione.
2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte l'anno.
3. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo, l'ora e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi mediante telegramma, telefax pec, posta elettronica o con altro mezzo idoneo presso il domicilio degli Enti o con diversa idonea forma almeno cinque giorni (15 giorni nel caso di individuazione dei componenti del CdA dell'Ufficio d'Ambito, nel

rispetto di quanto indicato nell'art. 7 comma 5) prima della data fissata per la seduta.

4. La convocazione può essere richiesta anche da un quarto, arrotondato all'intero superiore, degli Enti locali.
5. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.
6. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione con preavviso anche di sole ventiquattro ore rispetto alla data fissata per la seduta.
7. Le sedute della Conferenza si svolgono presso la sede della Provincia, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Art. 13 - Funzionamento della Conferenza dei Comuni

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
2. Alle sedute della Conferenza assiste, con funzione di Segretario, il Direttore dell'Ufficio d'Ambito o un funzionario del medesimo Ufficio.
3. Eventuali soggetti esterni estranei alla Conferenza possono essere fatti intervenire per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni poste all'Ordine del Giorno. Possono altresì essere invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti di altri Enti o soggetti pubblici.
4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
5. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito e le decisioni assunte sono vincolanti per gli Enti Locali ricadenti nell'ATO.
6. Eventuali spese di funzionamento della conferenza sono poste a carico dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 14 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente, svolge le seguenti attività:
 - a. convoca e presiede la Conferenza e ne sottoscrive i verbali unitamente al Segretario;
 - b. esercita le funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza;
 - c. dà esecuzione alle decisioni assunte dalla Conferenza;
 - d. cura i rapporti con l'Ente Responsabile dell'ATO e con l'Ufficio d'Ambito;
2. La Conferenza dei Comuni nomina, tra i membri della Conferenza, il Vice Presidente che resta in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
3. Il Presidente e il Vice Presidente svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 5 comma 3, è comunque prevista la decadenza automatica dalla carica di Presidente e Vice Presidente in caso

di cessazione del mandato amministrativo svolto a qualsiasi titolo (Sindaco, Assessore o Consigliere) presso il proprio Comune.

4. In caso di decadenza del Presidente la Convocazione della Conferenza per l'elezione del nuovo Presidente viene disposta dal Presidente della Provincia entro trenta (30) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.

Art. 15 - (Ordine del giorno)

1. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti indicati congiuntamente da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, degli Enti locali.
2. Ciascun Ente locale ha diritto di sottoporre al Presidente, tramite la Segreteria dell'Ufficio d'Ambito, questioni da discutere con riferimento all'organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato, che saranno inseriti a completamento dell'ordine del giorno.
3. Almeno cinque giorni lavorativi e liberi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito a disposizione degli Enti locali ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.
4. I componenti della Conferenza hanno diritto di prendere visione di tali atti.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 16- (Apertura delle sedute e numero legale)

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Enti locali.
2. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 dei rappresentanti degli Enti locali, fatto salvo per le decisioni di cui al comma 2 art.48 L.R. 26/03 e s.m.i.(lettere a), b), d), e) ed h).
3. I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente della Conferenza e il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge le funzioni di Segretario.
4. Qualora la riunione convocata per l'espressione dei pareri vincolanti e obbligatori, non sia valida per la mancanza del quorum di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente riconvoca la Conferenza in tempo utile per l'espressione del parere entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente dell'Ufficio d'Ambito. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i., decorso infruttuosamente tale termine, l'Ente Responsabile dell'ATO procede comunque all'assunzione degli atti di competenza.

Art. 17 - (Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

2. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.
3. Le decisioni sono vincolanti per gli Enti locali ricadenti nell'ATO.

Art. 18 – Adunanze “aperte”

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo rendano opportuno, il Presidente può convocare un'adunanza “aperta”, cui possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni regionali e locali, delle Associazioni di categoria e sindacali, nonché degli organismi di partecipazione popolare.
2. Durante le adunanze “aperte” non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 19- (Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

1. Ogni Ente locale ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa dalla Conferenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 20 - (Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
2. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che, di norma, vengono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, fatta eccezione per l'adozione delle decisioni di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) h) dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. che sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità d'Ambito che rappresentano la maggioranza della popolazione della provincia.
3. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del Segretario, nel verbale della seduta.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse o quando espressamente richiesto da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri della Conferenza. Le votazioni relative alla designazione dei membri del CdA, di competenza, avviene sempre a scrutinio palese.

Art. 21 - (Verbale della seduta)

1. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario sulla base delle registrazioni effettuate, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e dei contrari.

2. Il verbale è pubblicato all'Albo Pretorio, depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito. Entro 60 giorni lo stesso deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito. Entro 15 giorni il Presidente della Conferenza provvede comunque a trasmettere all'Ente Responsabile dell'ATO e all'Ufficio d'Ambito le deliberazioni adottate riguardanti le materie di cui alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 - (Trasmissione atti della Conferenza agli Enti)

Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali ricadenti nell'ATO e alla Provincia, entro trenta giorni dalla riunione, i verbali e gli atti fondamentali.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 23 - (Norma finale di rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili, oltre alla legislazione afferente al settore idrico.